

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI

## TITOLO I. COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E SCOPI

### **Articolo 1** (Denominazione e sede)

È costituita un'Associazione sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE PER LA MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI".

L'Associazione ha sede in Milano, presso l'Istituto di Metodi Quantitativi dell'Università Bocconi, via Gobbi 5.

Successivamente alla costituzione la sede potrà essere modificata, secondo le necessità, ma permanendo in Italia, dal Comitato Scientifico, di cui agli artt. 7, 13, 14, 15.

### **Articolo 2** (Scopi)

L'Associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica.

Essa ha lo scopo principale di:

- promuovere la ricerca;
- favorire l'informazione e la formazione scientifica.

Per l'attuazione di tali finalità l'Associazione organizza tutte le manifestazioni e compie tutti gli atti necessari od utili per la realizzazione di detti fini sociali.

In particolare:

- a)* organizza convegni scientifici;
- b)* cura la pubblicazione di una rivista scientifica;
- c)* istituisce e concede premi a sostegno dello sviluppo della Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali;
- d)* svolge tutte le attività direttamente connesse a quelle precedenti.

Per l'organizzazione e la gestione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse all'Associazione, quando possibile, si avvale prevalentemente della collaborazione dei Soci.

### **Articolo 3** (Durata)

L'Associazione è costituita il 26 luglio 1976 fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata o in qualunque momento sciolta unicamente a seguito di deliberazione assembleare assunta ai sensi degli articoli 9 e 25.

## TITOLO II. SOCI

### **Articolo 4** (Ammissione soci e quota sociale)

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

SOCI FONDATORI, cioè coloro che hanno assunto l'iniziativa della costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero da questi ultimi nell'atto stesso sono stati chiamati nella qualità di soci fondatori godendo del requisito.

SOCI ORDINARI, l'ammissione dei quali è competenza del Comitato Scientifico. I Soci Fondatori e Ordinari sono nel seguito brevemente indicati come Soci. I Soci sono tenuti al versamento annuale delle quote sociali che saranno fissate dall'Assemblea.

Sono previsti inoltre i "SOSTENITORI" cioè persone fisiche o giuridiche che hanno liberamente elargito fondi a favore dell'Associazione; essi non hanno, nei confronti di questa, alcun dovere né alcun diritto, pur partecipando al conseguimento dei fini dell'Associazione.

Come per i Soci Ordinari, l'ammissione dei Sostenitori è di competenza del Comitato Scientifico.

Dei Soci e dei Sostenitori viene tenuto elenco aggiornato a cura del Segretario Generale.

La Presidenza onoraria dell'Associazione può essere conferita ad un socio cui si riconoscono meriti eccezionali in campo scientifico.

### **Articolo 5** (Doveri dei soci)

I Soci devono versare la quota sociale annua secondo le indicazioni dell'Assemblea.

Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.

### **Articolo 6** (Cessazione)

La qualità di Socio decade per:

- dimissioni;
- decesso;
- delibera del Comitato Scientifico per morosità nel pagamento della quota sociale, oppure per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi del presente Statuto.

È data facoltà ai Soci decaduti per delibera del Comitato Scientifico di ricorrere all'Assemblea.

## TITOLO III. ORGANI SOCIALI

### **Articolo 7** (Organi dell'associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Comitato Scientifico;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Il Segretario Generale;
- e) Il Presidente;
- f) I Comitati Scientifici Interregionali.

## CAPO I. ASSEMBLEE

### **Articolo 8** (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea dei Soci è l'organo normativo dell'Associazione ed è costituita dai Soci regolarmente iscritti.

Essa è convocata di massima una volta ogni anno dal Presidente a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente, da inviarsi ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno da trattare.

La trattazione di altri argomenti sarà iscritta all'o.d.g., su richiesta almeno da un decimo dei Soci, purché la proposta giunga al Presidente almeno 48 ore prima dell'Assemblea.

Al di fuori del caso previsto dal comma precedente, nell'Assemblea saranno trattate esclusivamente le questioni poste all'ordine del giorno.

### **Articolo 9** (Validità di costituzione e deliberazioni)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà dei Soci, o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti favorevoli rispetto ai contrari per alzata di mano.

L'elezione e i rinnovi delle cariche sociali avvengono per referendum.

Per modificare lo Statuto o prorogare la durata della Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci.

Gli assenti potranno delegare il loro diritto di voto per iscritto ad altro Socio dell'Associazione fino ad un massimo di tre deleghe per Socio presente, purché non membro del Comitato Scientifico o revisore dei conti, né al Segretario Generale.

**Articolo 10** (Verbali)

I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono trascritti dal Segretario dell'Assemblea di cui all'Art. 18, su un registro e firmati dal Presidente o dal Segretario stesso.

I suddetti verbali saranno inviati ai Soci.

Il Segretario può redigere copie conformi all'originale che fanno fede rispetto a terzi.

**Articolo 11** (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria dal Comitato Scientifico o da almeno un quarto dei Soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Valgono, in quanto applicabili, tutte le norme previste dal presente Statuto per l'Assemblea Ordinaria.

**Articolo 12** (Competenza dell'assemblea)

Sono competenze dell'Assemblea, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) determinare le direttive di massima per l'azione dell'Associazione;
- b) eleggere, con scrutinio segreto tra i Soci, il Presidente con votazione limitata a un solo nominativo, il Comitato Scientifico con votazione limitata a quattro nominativi e il Collegio dei Revisori dei Conti con votazione limitata a due nominativi;
- c) approvare la relazione annuale;
- d) dare indirizzi in materia finanziaria o patrimoniale;
- e) conferire, su proposta del Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta dei Soci, la Presidenza Onoraria di cui all'art. 4.

## CAPO II. COMITATO SCIENTIFICO

**Articolo 13** (Poteri e composizione)

Il Comitato Scientifico è l'organo esecutivo dell'Associazione, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in conformità alle direttive dell'Assemblea e secondo quanto specificato dal presente Statuto.

Il Comitato Scientifico è costituito dal Presidente e da sei membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea.

Il Comitato Scientifico, nella sua prima riunione utile, provvede ad assegnare nel proprio interno la carica di Vice Presidente e ad eleggere tra i Soci, con scrutinio segreto e con deliberazione a maggioranza, il Segretario Generale che dura in carica tre anni.

I membri non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Ogni membro è tenuto a fornire il parere sui lavori presentati alla Rivista entro due mesi al più.

In caso di vacanza di un membro del Comitato Scientifico, subentra il Socio che segue nella graduatoria di votazione, con durata del mandato identica a quella del membro sostituito.

#### **Articolo 14** (Riunioni e deliberazioni)

Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni anno e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre membri o il Presidente. È ammessa la consultazione per lettera, tranne che per assegnazioni delle cariche.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi. Non sono ammesse deleghe.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa con diritto di voto il Segretario Generale.

Le norme dell'Art. 10, sono estese alle deliberazioni del Comitato Scientifico.

#### **Articolo 15** (Compiti)

*a)* delibera sulla gestione e sull'azione dell'Associazione secondo gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;

*b)* delibera in merito alle domande di adesione all'Associazione;

*c)* propone all'Assemblea le quote associative;

*d)* delibera sulle variazioni patrimoniali tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, e più in generale esercita la funzione di Consiglio di Amministrazione;

*e)* provvede alla nomina e alla surrogazione dei rappresentanti dell'Associazione presso altri Organi, Associazioni ed Enti;

*f)* nomina eventuali commissioni di esperti per l'esame e lo studio di particolari problemi e questioni interessanti l'attività dell'Associazione;

*g)* predispose le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

*h)* delega al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario Generale e ai Comitati Scientifici Interregionali, compiti specifici;

*i)* promuove e cura la ricerca scientifica e quant'altro ritenuto utile per il conseguimento dei fini statuari;

*l)* nomina Direttore ("*Editor*") della Rivista, e ne controlla l'operato, un socio per un periodo non superiore alla durata del proprio mandato, ma con possibilità di rinnovo. Il Direttore svolge le funzioni di Direttore Responsabile della Rivista e, qualora non sia un membro del Comitato Scientifico, partecipa alle riunioni del Comitato limitatamente agli argomenti di sua pertinenza;

*m)* nomina i membri del Collegio dei Consiglieri ("*Advisory Board*") e, d'intesa col Direttore, i Condirettori ("*Associate Editors*");

*n)* esercita le funzioni di Comitato di Redazione della Rivista in collaborazione con il Direttore, con i Condirettori e con il Collegio dei Consiglieri;

*o)* redige il regolamento interno.

### CAPO III. CARICHE SOCIALI

**Articolo 16** (Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni e in giudizio.

Dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

In caso di vacanza della carica, il Vice Presidente assume provvisoriamente le funzioni di Presidente e indice nel minor tempo possibile l'elezione di un nuovo Presidente che resta in carica per la residua durata del mandato.

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Il Presidente fa parte del Comitato Scientifico e ne presiede le riunioni.

Presiede le riunioni dell'Assemblea, ne dirige i lavori, presenta la relazione annua generale e dà impulso a tutte le attività sociali.

È depositario dei beni dell'Associazione.

**Articolo 17** (Vice presidente)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua attività e lo surroga in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

È a sua volta sostituito dal Comitato Scientifico qualora anch'egli sia impedito o assente.

È nominato dal Comitato Scientifico.

**Articolo 18** (Segretario generale)

È nominato dal Comitato Scientifico tra i Soci, a scrutinio segreto, con deliberazione a maggioranza, ogni tre anni e per non più di tre volte consecutive.

Se il Segretario Generale è scelto tra i membri del Comitato Scientifico e accetta la carica, decade da membro del Comitato Scientifico.

In caso di vacanza viene sostituito con identica modalità e il sostituto dura in carica quanto il sostituito.

Svolge i seguenti compiti:

a) riferisce sull'attività dell'Associazione al Comitato Scientifico e all'Assemblea;

b) esercita le funzioni di Tesoriere dell'Associazione, con facoltà di delegarle anche parzialmente a persona di sua fiducia scelta tra i soci dell'Associazione, ed è perciò relatore sul Bilancio, che viene approvato annualmente dall'Assemblea;

c) esegue le operazioni amministrative riguardanti l'Associazione e, d'intesa con il Direttore della Rivista, le operazioni amministrative che riguardano la medesima;

d) coordina l'attività dei Comitati Scientifici Interregionali e, d'intesa col Presidente, tutte le altre attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni può procedere a delega anche parziale, con il consenso del Comitato Scientifico, a persona di sua fiducia nell'ambito dell'Associazione.

**Articolo 19** (Collegio dei revisori dei conti)

È nominato dall'Assemblea in misura di tre componenti più due supplenti con le modalità previste per l'elezione del Comitato Scientifico. Controlla la regolarità delle operazioni

contabili ed il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

Può fare proposte in materia contabile e patrimoniale al Segretario Generale e al Comitato Scientifico.

**Articolo 20** (Comitati scientifici interregionali)

Per dare impulso alla ricerca e alla formazione ed informazione scientifica capillare, e più in generale per promuovere gli scopi dell'Associazione a livello locale, l'Assemblea può costituire Comitati Scientifici Interregionali, composti e regolati secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

**Articolo 21** (Eleggibilità, durata e gratuità delle cariche)

La durata delle cariche, in via ordinaria, decorre dal 1° gennaio successivo alla nomina; in caso di vacanza o di sostituzione decorre dal momento in cui la nomina è comunicata al sostituto.

Ogni Socio è eleggibile o nominabile salvo quanto previsto dall'Art. 13° e 18° per le non eleggibilità consecutive.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il disposto del presente articolo vale in particolare anche per i membri del Comitato Scientifico.

## TITOLO IV. MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Articolo 22** (Entrate)

Per l'assolvimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- la quota sociale annua;
- eventuali oblazioni, elargizioni, contributi, lasciti, donazioni con eventuali interessi bancari;
- eventuali avanzi di gestione della Rivista;
- redditi derivanti dai beni del patrimonio dell'Associazione.

### **Articolo 23** (Patrimonio)

È costituito da tutti i beni ricevuti in dono o acquistati dall'Associazione. L'utile o avanzo d'esercizio deve essere portato a nuovo ed usato per gli scopi di cui all'art. 2.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

### **Articolo 24** (Norme contabili)

Il bilancio consuntivo viene chiuso il 31 dicembre di ogni anno e viene compilato secondo le norme previste dal regolamento interno. Esso deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro l'anno solare successivo.

Il bilancio consuntivo è inviato ai Soci insieme alla convocazione dell'Assemblea e, dopo l'approvazione, va trascritto in apposito libro a disposizione dei Soci e pubblicato sulla Rivista.



## TITOLO V. NORME FINALI

### **Articolo 25** (Scioglimento dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, che può avvenire solo per deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza qualificata prevista dall'Art. 9°, 4° comma del presente Statuto l'Assemblea nomina uno o più liquidatori ai quali conferire i necessari poteri e l'attivo, ove ve ne sia, nonché il patrimonio, sono devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in caso di disponibilità di diverse opzioni valgono le indicazioni dell'Assemblea.

### **Articolo 26** (Regolamento interno)

Un Regolamento Interno è stabilito dal Comitato Scientifico, ed è destinato a precisare i diversi punti ad esso rimandati o non previsti dallo Statuto, in particolare risolve eventuali conflitti di competenze.

Il Regolamento ed eventuali successive modificazioni devono essere approvati dall'Assemblea.

### **Articolo 27** (Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per quanto applicabili, le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.